



Città di Villa San Giovanni

Città Metropolitana di Reggio Calabria

§

Settore Economico Finanziario e Tributi

**Regolamento per la disciplina delle procedure di
rateizzazione, rimborso e compensazione dei
tributi e delle entrate comunali.**

ANNO 2021

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 26.04.2021

INDICE

CAPO I- INTRODUZIONE

Art. 1 Oggetto del Regolamento.....p. 3

CAPO II- RATEIZZAZIONE

Art. 2 Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione.....p. 5

Art. 3 Procedura per la concessione della rateizzazione.....p. 8

Art. 4 Termini e modalità di presentazione della domanda..... p. 8

Art. 5 Provvedimento di concessione o diniego.....p. 8

CAPO III – RIMBORSO

Art. 6 Principi generali e rinviop. 10

CAPO IV – COMPENSAZIONE

Art. 7 Principi in materia di compensazione.....p. 11

Art. 8 Compensazione nell'ambito dello stesso tributo o entrata comunale.....p. 11

Art. 9 Compensazione tra Tributi e/o Entrate Comunali diversi.....p. 12

Art. 10 Compensazione tra debiti dell'Ente Locale e tributi e/o entrate comunali....p. 13

Art. 11 Disposizioni finali ed entrata in vigore.....p. 16

CAPO I

Introduzione

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Con il presente regolamento, l'Amministrazione Comunale, valutate con attenzione le esigenze dei cittadini che, in qualità di persone fisiche e/o giuridiche sono sottoposti alle procedure di accertamento dei tributi comunali e/o delle entrate patrimoniali, disciplina:

a) il procedimento di concessione di rateizzazioni per il pagamento delle entrate comunali di natura tributaria ed extratributaria a specifica domanda, presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive;

b) il procedimento di compensazione:

- nell'ambito della stessa entrata comunale;
- tra entrate comunali diverse;
- tra debiti dell'Amministrazione Comunale e crediti per tributi ed entrate patrimoniali comunali.

2. Salvo che sia diversamente previsto, il beneficio della rateazione può essere concesso di norma per il pagamento di atti notificati dal Comune per il recupero in via volontaria o coattiva delle proprie entrate.

3. Competente all'applicazione del presente regolamento è il Settore Economico Finanziario e Tributi, fatte salve le sole entrate extratributarie dovute a titolo di sanzioni per violazioni del Codice della Strada, di competenza del Settore Polizia Locale.

4. Ai fini del presente regolamento si intendono per "*Tributi e Entrate Comunali*":

a) Tassa Rifiuti (TARI), sostitutiva delle precedenti Tassa Rifiuti e Servizi (TARES) e Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU);

b) Imposta Municipale Unica (IMU), sostitutiva della vecchia Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e, a seguito dell'abolizione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) ex art. 1, co. 738, della l. n. 160 del 27 dicembre 2019, comprensiva della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI);

c) Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria (canone cd. unico), istituito ex art. 1, co. 816, della l. n. 160 del 27 dicembre 2019 e comprensiva, a far data dal 01.01.2021, della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), del Canone di Occupazione degli Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP), dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità

(ICP), dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni (DPA), del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province, e comunque di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

- d) Imposta di soggiorno;
- e) Oneri di urbanizzazione e costi di costruzione;
- f) Servizio Idrico Integrato.

5. Il presente regolamento si intende esteso a tributi o entrate comunali non ricompresi nella precedente elencazione che, fermo restando eventuali limitazioni o divieti di legge, siano introdotti successivamente alla sua entrata in vigore.

RATEIZZAZIONE

Art. 2

Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso, alle condizioni e nei limiti indicati di seguito.

2. Le persone fisiche e le persone giuridiche, che si trovano in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica ad adempiere ai doveri di contribuenti, intendendosi per tale tutto ciò che comporta una diminuzione del reddito che può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, in difficoltà di mercato, in calamità naturali riconoscibili, possono chiedere, con istanza scritta e motivata da inoltrare in carta libera, e ad condizione di inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni, una eventuale rateizzazione del debito scaturente da: avvisi bonari, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di liquidazione, intimazioni e solleciti di pagamento, etc., con rata non inferiore ad € 50,00 maggiorata degli interessi legali, le eventuali sanzioni, gli interessi di mora per mancato e/o ritardato pagamento e gli interessi dovuti per la rateizzazione a decorrere dalla data di scadenza del debito sino al saldo.

3. Per i debiti fino a € 20.000 (euro ventimila/00) il contribuente deve obbligatoriamente allegare alla richiesta la seguente documentazione:

Persone fisiche e ditte individuali:

a) dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica;

Società di persone (Società semplici, S.N.C., S.A.S.):

a) dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica;

b) visura camerale aggiornata;

c) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata;

Società di capitali o comunque soggette all'obbligo di deposito del bilancio:

a) dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica;

b) copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato

c) prospetto di calcolo dell'indice di liquidità, che deve risultare inferiore a 1, sottoscritto da

revisori legali dei conti, o da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, o consulenti del lavoro.

4. Per i debiti superiori a € 20.000 (euro ventimila/00), il contribuente deve obbligatoriamente allegare alla richiesta la seguente documentazione:

Persone fisiche e ditte individuali:

a) dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica;

Società di persone (Società semplici, S.N.C., S.A.S.):

a) dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica;

b) copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto;

c) visura camerale aggiornata;

d) prospetto di calcolo dell'indice di liquidità e dell'indice alfa relativo a un periodo di riferimento chiuso da non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione, redatto su base:

- annuale;

- infrannuale. In tal caso, ai fini della determinazione dell'indice Alfa, occorre indicare se il totale valore ricavi e proventi è stato determinato utilizzando la formula (totale valore ricavi e proventi infrannuale/numero di mesi cui si riferisce tale valore) x 12 sottoscritto da un soggetto abilitato;

e) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Società di capitali o comunque soggette all'obbligo di deposito del bilancio:

a) dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica;

b) visura camerale aggiornata;

c) copia dell'ultimo bilancio di esercizio approvato e depositato al Registro delle Imprese;

d) relazione dell'organo amministrativo nella quale dovranno essere indicati:

- i motivi che determinano l'impossibilità di far fronte al pagamento in unica soluzione del debito,

- la presenza di elementi dell'attivo patrimoniale idonei ad assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali e quindi l'esistenza dei mezzi necessari per far fronte al

pagamento dei del debito,

- in alternativa al punto precedente, la disponibilità da parte di terzi a garantire il pagamento rateale mediante fideiussione bancaria, polizza fideiussoria, ovvero ipoteca di primo grado su beni, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore;

- attestazione di un professionista abilitato.

5. Le istanze prive della necessaria documentazione a sostegno non saranno prese in considerazione.

6. Indipendentemente dai summenzionati limiti, alle persone fisiche e giuridiche che non possano documentare una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica la rateizzazione può essere concessa soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute, compresi le sanzioni e gli interessi.

7. In ogni caso, la ripartizione dell'importo dovuto può essere concessa come di seguito:

Fascia di importo da rateizzare	Numero di rate mensili
Fino ad un importo massimo di euro 1.000,00	Massimo 20 rate
Importi da euro 1.000,01 ad euro 3.000,00	Massimo 36 rate
Importi da euro 3.000,01 ad euro 6.000,00	Massimo 48 rate
Importi da euro 6.000,01 ad euro 10.000,00	Massimo 72 rate
Importi superiori a euro 10.000,01	Massimo 84 rate

Per debiti oltre i 20.000,00 Euro, la rateizzazione può essere concessa soltanto:

a) previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute, compresi le sanzioni e gli interessi;

b) prestando garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria od assicurativa, ovvero mediante altro strumento ritenuto idoneo;

8. La rateizzazione non può essere accordata:

a) quando è iniziata la procedura esecutiva ovvero il pignoramento mobiliare o immobiliare o il fermo amministrativo;

b) quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'art 5 del presente Regolamento;

c) in caso di ricorso avverso l'atto che ne ha generato la pretesa tributaria.

d) se è stato depositato un accordo di ristrutturazione (art. 182-bis R.D. n. 267/1942 – Legge

fallimentare), una domanda di concordato preventivo (art. 161 R.D. n. 267/1942 – Legge fallimentare) ovvero una proposta di accordo o di piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento (artt.6 e seguenti Legge n. 3/2012).

Art. 3

Procedura per la concessione della rateizzazione

1. Il numero massimo di rate mensili da accordare nella misura di cui al comma 7 dell'art. 2 e il corrispondente importo sarà calcolato in proporzione al debito tributario e/o patrimoniale maturato per il quale viene autorizzata la rateizzazione, compresi gli interessi legali, le eventuali sanzioni, gli interessi di mora per mancato e/o ritardato pagamento e gli interessi dovuti per la rateizzazione.

Art. 4

Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La presentazione della richiesta di rateizzazione e le autocertificazioni richieste – formulate su modulo appositamente predisposto e pubblicato sul sito dell'Ente - dovrà essere depositata presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Villa San Giovanni (RC) entro i termini di definitività dell'atto, e dovrà contenere:

- l'espressa richiesta con cui si autocertifica la motivata di rateizzazione;
- gli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario e/o patrimoniale (avvisi, ruoli etc.);
- copia documento di riconoscimento in corso di validità;
- la copia della documentazione contabile (se richiesta).

2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva di cui al Capo II del D.P.R. 602/73 (esecuzione forzata, fermo amministrativo di beni mobili registrati, iscrizione di ipoteca su beni immobili ecc).

Art. 5

Provvedimento di concessione o diniego

1. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento nei termini prescritti dal presente articolo è il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi che, entro 30 (trenta) giorni consecutivi lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza o della documentazione aggiuntiva, adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione, ovvero il diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Il citato Responsabile, nel corso dell'istruttoria per verificare la completezza e la regolarità della richiesta ricevuta, potrà avvalersi del Comando di Polizia Locale e/o degli operatori del Servizio Sociale territoriale di competenza, oppure potrà richiedere ulteriore documentazione integrativa. In tali casi il suddetto termine stabilito viene sospeso, e rideterminato per l'intera sua durata.
2. Il provvedimento di autorizzazione della rateizzazione deve contenere: il numero, la decorrenza e l'ammontare delle singole rate, con la specifica della sorte capitale, degli interessi legali, delle eventuali sanzioni e interessi di mora e dovrà essere ritirato dall'interessato o suo delegato, presso gli Uffici Comunali, inviato a mezzo posta elettronica certificata (PEC), oppure, su richiesta di parte, con spese a carico, potrà essere recapitato a mezzo raccomandata A/R.
3. Le rate avranno scadenza mensile a decorrere dalla data di accoglimento dell'istanza.
4. Il contribuente, nel provvedimento che accorda l'eventuale rateizzazione del debito, deve essere informato che nel caso di mancato pagamento di 2 (due) consecutive o di almeno 4 (quattro) non consecutive:
 - a. opera automaticamente la decadenza dal beneficio di rateizzazione senza alcuna comunicazione al riguardo;
 - b. l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c. il carico dell'importo residuo non potrà essere più rateizzato;
 - d. il debito residuo può essere estinto esclusivamente mediante unico pagamento;
5. In caso di decadenza dalla rateizzazione si procederà all'iscrizione nel ruolo coattivo per l'eventuale debito residuo ancora dovuto.
6. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

CAPO III

RIMBORSO

Art. 6

Principi generali e rinvio

1. Per tutti i tributi e le entrate comunali i creditori possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro i termini di legge.
2. Salvo che sia diversamente previsto, il rimborso è disposto con le modalità e nei tempi di cui ai regolamenti di ogni singola entrata/tributo a cui si fa espresso rinvio.

CAPO IV

COMPENSAZIONE

Art. 7

Principi in materia di compensazione

1. In base alla disciplina contenuta nell'art. 1243 del Codice civile la compensazione rientra tra le modalità di estinzione dell'obbligazione diverse dall'adempimento, si sostanzia nell'estinzione delle reciproche pretese creditorie fino alla concorrenza dello stesso valore ed è diretta a semplificare i rapporti giuridici ed agevolare la soddisfazione del credito.
2. L'art. 69, comma 1, del R.D. n. 2440/1923, sulla contabilità generale dello Stato, prevede, nei casi ammessi dalle leggi, la cessione e la delegazione dei crediti verso lo Stato e la possibilità, al comma 6, di sospendere un pagamento in presenza di un contemporaneo credito.
3. In applicazione dell'art.1, comma 167, della legge n.296 del 27/12/2006, nonché dell'art.8, comma 1, della legge 212/2000, è previsto l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali.
4. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto a rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura diversa tra loro, a condizione che il credito sia certo, liquido ed esigibile.
5. Le compensazioni dovranno seguire ordine cronologico risultanti dai documenti contabili dell'Ente dando precedenza alle operazioni più antiche.
6. Tutte le spese che l'Ente sostiene per il recupero del credito sono a carico dell'obbligato.

Art. 8

Compensazione nell'ambito dello stesso tributo o entrata comunale

1. Il contribuente, nei termini di versamento di un tributo o entrata comunale, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo o entrata comunale degli

anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine del versamento, una dichiarazione, con allegate le copie dei versamenti, contenente i seguenti elementi:

- a) generalità e codice fiscale del contribuente;
- b) il tributo o l'entrata comunale dovuta al lordo della compensazione;
- c) l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta e/o solare;
- d) l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo o dell'entrata comunale dovuti, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

4. Il Responsabile del tributo o dell'entrata comunale oggetto di compensazione istruisce la pratica verificando l'esistenza del credito da compensare. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato.

5. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo o dell'entrata comunale oggetto di compensazione.

6. Fermo restando l'attività di accertamento del tributo o dell'entrata comunale da parte dell'Ente, il contribuente può chiedere la compensazione di un tributo, versato erroneamente da un proprio familiare o dal possessore attuale del bene oggetto del tributo con riferimento a quel tributo o a quell'entrata comunale, previa rinuncia da formularsi per iscritto al Responsabile del settore tributi dell'Ente a chiedere il rimborso da parte di chi ha effettuato il pagamento in luogo del legittimo titolare del tributo.

Art. 9

Compensazione tra Tributi e/o Entrate Comunali diversi

1. Il contribuente, nei termini di versamento di un tributo o di una entrata comunale, può detrarre

dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di tributi e/o entrate comunali diversi del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Le compensazioni dovranno seguire ordine cronologico risultanti dai documenti contabili dell'Ente dando precedenza alle operazioni più antiche.

3. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al presente articolo deve presentare al Comune, entro i 60 giorni successivi al termine del versamento, una dichiarazione, con allegate le copie dei versamenti, contenente i seguenti elementi:

- a) generalità e codice fiscale del contribuente;
- b) il tributo o l'entrata comunale dovuta al lordo della compensazione;
- c) l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta e/o solare;
- d) l'indicazione del diverso tributo e/o entrata comunale con cui si intende effettuare la compensazione;
- e) l'affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo o dell'entrata comunale dovuti, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi con altri tributi o entrate comunali con i quali può essere richiesta la compensazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

5. Nel caso in cui la compensazione avvenga tra tributi o entrate gestite da funzionari diversi, il funzionario che gestisce la pratica del tributo o dell'entrata in eccedenza deve verificare l'esistenza del credito da compensare mediante acquisizione di una attestazione della somma a debito con cui compensare l'eccedenza del credito.

6. Il risultato del riscontro, positivo o negativo che sia, va comunicato al contribuente interessato e al funzionario che ha rilasciato l'attestazione dell'importo a debito.

Art. 10

Compensazione tra debiti dell'Ente Locale e tributi e/o entrate comunali

1. È previsto l'istituto della compensazione legale, come disciplinato dal comma 1 dell'art. 1243 C.C., tra i debiti del Comune di Villa San Giovanni (RC) verso terzi per cessioni di beni e

prestazioni di servizi ed i crediti vantati dall'Ente verso i medesimi terzi per tributi e/o entrate comunali. Ai fini dell'ammissione all'istituto della compensazione entrambi i crediti devono essere connotati dai requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.

2. Le compensazioni dovranno seguire l'ordine cronologico risultanti dai documenti contabili dell'Ente dando precedenza alle operazioni più antiche.

3. Restano impregiudicate le possibilità di recupero dei tributi e delle entrate comunali da parte dell'Ufficio a seguito dell'attività di controllo delle somme effettivamente dovute.

4. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) **“Responsabile dell'Istruttoria”**: il Funzionario che ha disposto la spesa per la fornitura di beni o la prestazione di servizi;

b) **“Fornitore”**: il soggetto che ha ceduto beni o prestatato servizi al Comune di Villa San Giovanni (RC);

c) **“Credito”**: l'importo vantato dal Fornitore per la fornitura di beni o la prestazione di servizi;

d) **“Debito”**: l'importo complessivo dei tributi e/o delle entrate comunali a carico del Fornitore.

5. La compensazione può avvenire su richiesta di parte o d'Ufficio.

A) **Compensazione su richiesta di parte**

1. I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Villa San Giovanni (RC) in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni a loro carico per tributi e/o entrate comunali.

2. Il contribuente che intende avvalersi della predetta facoltà, deve presentare al Comune una richiesta, indirizzata al funzionario Responsabile dell'Istruttoria, contenente almeno i seguenti elementi:

a) generalità, codice fiscale/partita IVA del contribuente e indirizzo di Posta Elettronica Certificata dove ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura di compensazione, con valore di notifica;

b) l'esposizione del Credito da compensare ed il relativo titolo;

c) l'indicazione del Debito al lordo della compensazione;

d) l'affermazione che con la compensazione del Credito, l'obbligazione a carico del

Comune di Villa San Giovanni (RC) si intende estinta e la dichiarazione di rinuncia ad eventuali azioni esecutive per il recupero del credito o ad abbandonare eventuali azioni già intraprese.

B) Compensazione d'Ufficio

1. I Responsabili di ciascun Settore del Comune di Villa San Giovanni (RC), quando devono disporre pagamenti a favore di terzi in relazione a cessione di beni o di prestazioni di servizi, sono **obbligati** ad accertare, preliminarmente, se a carico dei terzi medesimi risultano crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dal Comune di Villa San Giovanni (RC) per Tributi e/o Entrate Comunali.

C) Adempimenti del Responsabile del Settore o dell'Istruttoria

1. Il Responsabile dell'Istruttoria, prima di procedere all'emissione della determina di liquidazione, invia al Settore Economico Finanziario e Tributi una comunicazione in cui sono contenuti tutti gli elementi dell'atto da adottare, specificandone soprattutto l'importo, con la richiesta di verificare eventuali debiti a carico del fornitore.

2. Il Settore Economico Finanziario e Tributi procede alla verifica della posizione debitoria del predetto fornitore, ed invia al settore richiedente, entro il termine massimo di 5 giorni, una certificazione, anche negativa, dell'importo complessivo a carico del Fornitore, con l'indicazione che il credito vantato dall'Amministrazione Comunale è certo, liquido ed esigibile.

3. In caso di compensazione su richiesta di parte, qualora il debito certificato ecceda l'importo chiesto in compensazione, il Responsabile dell'Istruttoria, considerati i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dall'Amministrazione Comunale, comunica, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), al debitore, che oltre a compensare l'importo da questi richiesto, si procederà a compensare tale eccedenza con applicazione della compensazione d'ufficio, nei limiti del credito complessivo da liquidare.

4. Il Responsabile del Settore, esaminata la documentazione ricevuta, dispone il provvedimento di liquidazione con le determinazioni di seguito indicate:

- a) liquidazione del credito complessivo vantato dal fornitore;
- b) recupero dell'eventuale debito a carico del Fornitore, con espressa indicazione dell'importo e dei tributi e/o delle entrate comunali recuperati, distinte per anno di competenza; l'indicazione tributi e/o delle entrate comunali potrà essere sostituita dalla certificazione rilasciata

dal Settore Entrate e/o del Settore Finanziario, con l'annotazione che la stessa costituisce parte integrante del provvedimento di liquidazione;

c) ordinazione del pagamento della differenza tra il credito vantato dal Fornitore ed il debito a carico dello stesso.

5. Il provvedimento di liquidazione del credito e compensazione del debito, deve essere comunicato, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), al Fornitore e dai funzionari interessati alla pratica di compensazione.

6. Il Responsabile dell'Istruttoria è, sempre, obbligato a dare atto nella determina di liquidazione dell'avvenuta verifica, anche se negativa, della posizione debitoria del fornitore nei confronti dell'Ente.

D) **Adempimenti del Settore Economico Finanziario e Tributi.**

1. Il Settore Economico Finanziario e Tributi prima di procedere all'emissione di qualsiasi ordinativo di pagamento, è **obbligato** a controllare che il Responsabile del Settore o dell'Istruttoria abbia dato atto nella determina di liquidazione del preventivo accertamento della eventuale posizione debitoria del beneficiario di pagamento, e se rileva la mancata verifica, restituisce la determina al predetto responsabile, che dovrà integrare il provvedimento con gli esiti dell'accertamento, oppure, qualora lo ritenesse opportuno, il Responsabile del Settore Finanziario, accertata la posizione debitoria del fornitore potrà trattenere l'importo a debito del fornitore ed emettere l'ordinativo di pagamento a favore del fornitore per la residua parte, dandone comunicazione al Responsabile del Settore o dell'Istruttoria ed al fornitore stesso.

2. Successivamente, il Settore Economico Finanziario e Tributi provvederà ad emettere documenti contabili idonei a dimostrare la definizione contestuale della posizione creditizia e debitoria nei riguardi del medesimo fornitore, emettendo per l'importo oggetto della compensazione, contestualmente, un mandato e una reversale d'incasso.

3. Le anzidette operazioni, sia per la parte di pagamento effettivo sia per quella oggetto di procedura di compensazione, devono essere svolte nel rispetto del principio di integrità di bilancio e dei limiti imposti in materia di patto di stabilità.

Art. 11

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla pubblicazione all'Albo Comunale e sostituisce tutte le disposizioni del precedente Regolamento approvato con delibera del Sub Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale, n° 56 del 30/05/2017 e ss. mm. ii.



**CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI
(CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AL PRESIDENTE DEL C.C.

**OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
PROCEDURE DI RATEIZZAZIONE, RIMBORSO E COMPENSAZIONE DEI
TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Premesso che

- l'art. 1, commi 796-802, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 ha modificato l'istituto della dilazione di pagamento delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali post accertamento;
- in particolare, l'art. 1, comma 967, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha stabilito che, l'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, può regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01;

Visto il Regolamento per la disciplina delle procedure di rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate comunali del Comune di Villa San Giovanni approvato con delibera del Sub Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 56 del 30.05.2017;

Considerato che in attuazione delle modifiche normative intervenute, si ritiene opportuno rivedere l'istituto della dilazione di pagamento disciplinato nel richiamato regolamento e andare incontro alle esigenze di semplificazione degli adempimenti previsti a carico contribuenti;

Richiamata la l. 27.07.2000 n. 212 recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

Dato, inoltre, atto che

- l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, secondo cui: *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

- il D.lgs. 18 agosto 2000, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali all'art. 149 conferma che *“La legge assicura [...] agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente”* e all'art. 42, co. 2, precisa che *“rientra nella competenza del Consiglio Comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett.A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett.F)”*;
- l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, secondo cui: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

Visti

- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021 autorizzando sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021 che differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Visto l'allegato schema di Regolamento per la disciplina delle procedure di rateizzazione, rimborso e compensazione dei tributi e delle entrate comunali predisposto dal competente ufficio comunale;

Acquisito il parere dell'Organo di Revisione Economico Finanziario;

Visto il d. Lgs. n. 267/2000;

Visto il d. Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.

PROPONE

- 1) di approvare la narrativa che precede che si intende integralmente trascritta;
- 2) di approvare il Regolamento per la disciplina delle procedure di rateizzazione, rimborso e compensazione dei tributi e delle entrate comunali, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, composto da n. 11 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che il presente regolamento ha effetto dal momento della sua entrata in vigore;
- 4) di dare mandato al Settore Economico Finanziario e Tributi di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente del presente regolamento e di garantirne la massima diffusione mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.



**CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI
(CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)**

PARERI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
PROCEDURE DI RATEIZZAZIONE, RIMBORSO E COMPENSAZIONE DEI
TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI.**

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147BIS, COMMA 1,
DEL D. LGS. 18/08/2000, N. 267, COME MODIFICATI DAL D.L. N. 174 DEL 2012,
CONVERTITO IN LEGGE N. 213 DEL 2012.

PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, IL SOTTOSCRITTO FUNZIONARIO
COMUNALE, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, ESPRIME:
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica ed attesta la regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa.

Villa San Giovanni 01/03/2021

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi

Dott.ssa Panella Marina
Marina Panella

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1 E 147BIS, COMMA 1, DEL
D. LGS. 18/08/2000, N. 267, COME MODIFICATI DAL D.L. N. 174 DEL 2012,
CONVERTITO IN LEGGE N. 213 DEL 2012.

PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, IL SOTTOSCRITTO FUNZIONARIO
COMUNALE, SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, ESPRIME:
Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

Villa San Giovanni 01/03/2021

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi

Dott.ssa Panella Marina
Marina Panella

PROPONE

Altresì, stante l'urgenza di provvedere al fine di dare immediata comunicazione ai contribuenti, che la deliberazione di approvazione della proposta venga dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi

Dott.ssa Panella Marina



Comune di Villa San Giovanni

Parere dell'Organo di Revisione

Parere n.48 del 01/03/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI RATEIZZAZIONE, RIMBORSO E COMPENSAZIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI.

L'anno 2021 il giorno 01 del mesi di Marzo presso il proprio studio, in via San Nicola n. 8, si è riunito il Revisore dei Conti, come sotto rappresentato:

Dott. Tommaso Rotella,

La Seduta si svolge per esprimere il proprio parere sulla deliberazione del Consiglio Comunale.

Premesso che:

- ~~I comuni in applicazione dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs 446/1997, hanno la possibilità di modificare la disciplina delle proprie entrate anche tributarie, in relazione a tutti i profili non legati direttamente al presupposto d'imposta;~~
- Per l'Amministrazione è necessario valutare le esigenze dei cittadini sottoposti alle procedure di accertamento dei tributi;
- Tale valutazione rende necessario sfruttare la possibilità di prevedere forme di dilazione dei pagamenti delle imposte e delle tasse, dovute dai cittadini, più incisive rispetto a quelle previste dalle leggi e dai regolamenti comunali;

Considerato che:

- Per rispondere alle esigenze dei cittadini, è necessario prevedere forme di rateizzazione degli avvisi di accertamento, prevedere strumenti deflattivi per l'impostazione ordinaria e bonaria di tasse e o imposte, in grado di dilazionare gli importi dovuti in un arco temporale consono alle esigenze dei cittadini in rapporto alle esigenze di Bilancio dell'Amministrazione Comunale;
 - In applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della legge 212/2000, oltre alla rateizzazione occorre anche valutare la possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute dal Comune a titolo di tributi locali;
 - Come evidenziato dalla Corte dei Conti- Sezione Lombardia- con parere n. 103/2014;
 - Come evidenziato dalla Corte dei Conti - Sezione Calabria- con delibera n. 667/2011;
 - Come ricorda la corte dei Conti della Basilicata con delibera n. 123/2013, in relazione alla possibilità di ammettere il ricorso dell'istituto della compensazione;
- Visti l'artt. 42, comma 2 lettera b) e 239 del TUEL;
Vista altresì la circolare del Ministero dell'Interno, finanza locale n. 25/97;
Visto lo Statuto ed il regolamento di Contabilità dell'Ente;
Visto le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il D.Lgs. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del _____;


PQM

Esprime **Parere Favorevole** alle proposte dell' Ente di seguito riassunte, ovvero:

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI RATEIZZAZIONE, RIMBORSO E COMPENSAZIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI.

Catanzaro, 01 Marzo 2021

IL REVISORE UNICO
Dott. Tommaso Rotella



Al Responsabile del Settore Economico Finanziario Dott.ssa Panella
Al Presidente del Consiglio Comunale Comune di Villa San Giovanni
Al Segretario Generale Dott. Cama
All'Assessore con delega al bilancio Dott. Giustra
Ai capigruppo

Oggetto: Punto 5 o.d.g. del Consiglio Comunale del 27 marzo 2021

Il sottoscritto Alessandro Aragona nato a Reggio Calabria residente in Villa San Giovanni, Via Nazionale, 684, n.q. di Consigliere Comunale del Comune di Villa San Giovanni, in ossequio a quanto previsto nel Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale ed in riferimento al punto n. 5 dell'o.d.g. della seduta di Consiglio Comunale convocato per il giorno 27 marzo p.v. avente ad oggetto "Approvazione nuovo regolamento per la disciplina delle procedure di rateizzazione, rimborso e compensazione dei tributi e delle entrate comunali" propone al Consiglio Comunale i seguenti emendamenti:

CAPO II- RATEIZZAZIONE

Art. 2 Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

Con riferimento al comma 2 del suddetto art. 3 nella parte ove è scritto "con rata non inferiore ad € 50,00 maggiorata degli interessi legali, le eventuali sanzioni, gli interessi di mora per mancato e/o ritardato pagamento e gli interessi dovuti per la rateizzazione a decorrere dalla data di scadenza del debito sino al saldo" sostituire "con rata non inferiore ad **€ 25,00** maggiorata degli interessi legali, le eventuali sanzioni, gli interessi di mora per mancato e/o ritardato pagamento e gli interessi dovuti per la rateizzazione a decorrere dalla data di scadenza del debito sino al saldo"

Con riferimento al comma 3 del suddetto art. 2 nella parte relativa alle Società di capitali o comunque soggette all'obbligo di deposito del bilancio **eliminare la lettera c);**

Con riferimento al comma 4 del suddetto art. 2 nella parte relativa alle Società di persone (Società semplici, S.N.C., S.A.S.) eliminare la lettera d) e con riferimento alle Società di capitali o comunque soggette all'obbligo di deposito del bilancio **eliminare la lettera d);**

Con riferimento al comma 7, ridurre in solo due fasce di importi da rateizzare e precisamente

In ogni caso, la ripartizione dell'importo dovuto può essere concessa come di seguito:

Fascia di importo da rateizzare	Numero di rate mensili
Fino ad un importo massimo di euro 10.000,00	Massimo 72 rate
Importi superiori a euro 10.000,01	Massimo 84 rate

Art. 5

Provvedimento di concessione o diniego

Con riferimento al comma 4 del suddetto art.5 rettificare "che nel caso di mancato pagamento di 2 (due) rate anche non consecutive" in "***che nel caso di mancato pagamento di almeno 2 (due) rate consecutive o di almeno 4 (quattro) non consecutive***"

Art. 8

Compensazione nell'ambito dello stesso tributo o entrata comunale


Con riferimento all'articolo 8 del presente Regolamento inserire il comma 6 e precisamente:
Fermo restando l'attività di accertamento del tributo o dell'entrata comunale da parte dell'Ente, il contribuente può richiedere la compensazione di un tributo, versato erroneamente da un proprio familiare o dal possessore attuale del bene oggetto del tributo con riferimento a quel tributo o a quell'entrata comunale, previo rinuncia da formularsi per iscritto al Responsabile del settore tributi dell'Ente a chiedere il rimborso da parte di chi ha effettuato il pagamento in luogo del legittimo titolare del tributo.

Tanto si comunica per i provvedimenti di Vs. competenza, tenuto conto che il presente emendamento è ritenuto utile al fine di snellire la procedura burocratica in favore del contribuente impossibilitato, a causa di temporanee situazioni di difficoltà economica, a pagare i propri debiti tributari nelle modalità previste dal ruolo ordinario.

Tali agevolazioni, appaiano a parere nostro assolutamente opportuni e pertanto, anticipo il voto favorevole al Regolamento oggetto della votazione di cui al punto all'o.d.g. del presente consiglio comunale, in considerazione dell'accettazione del presente emendamento.

Villa San Giovanni, 25 marzo 2021

Il Consigliere Comunale
Alessandro Aragona





Città di Villa San Giovanni
Città Metropolitana di Reggio Calabria
§
Settore Economico Finanziario e Tributi

Prot. n. 8591 del 26.03.2021

Al Consigliere Comunale
Sig. Alessandro Aragona

E p.c.

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco f.f.

Al Segretario Generale

All'Assessore con delega al Bilancio

Ai Sig.ri Capigruppo

SEDE

OGGETTO: Osservazioni sugli emendamenti alla proposta di deliberazione per l'approvazione del "*Nuovo regolamento per la disciplina delle procedure di rateizzazione, rimborso e compensazione dei tributi e delle entrate comunali*" di cui al punto n. 5 o.d.g. del Consiglio Comunale del 27/03/2021.

Con riferimento all'oggetto, in riscontro alla nota ricevuta in data odierna a firma del Consigliere Sig. A. Aragona e acquisita al prot. di questo Ente n. 8463, si osserva quanto segue.

L'istituto della dilazione di pagamento dei tributi e delle entrate comunali ha la funzione di mediare tra opposti interessi: quello del contribuente, impossibilitato per obiettive difficoltà economiche ad adempiere in un'unica soluzione, e quello dell'Amministrazione, di salvaguardare la riscossione dei crediti certi, liquidi ed esigibili.

In relazione al primo emendamento proposto e, segnatamente, alla riduzione della rata minima di cui all'art. 2, co. 2, da euro 50,00 ad euro 25,00, si ritiene che la stessa non risulti congrua rispetto alle ragioni e agli interessi dell'Ente, in quanto un abbattimento della rata minima comporterebbe un'eccessiva dilatazione dei tempi di riscossione ed un conseguente sbilanciamento dei contrapposti interessi.



Città di Villa San Giovanni
Città Metropolitana di Reggio Calabria
S
Settore Economico Finanziario e Tributi

Per le stesse considerazioni, si ritiene inadeguato il quarto emendamento proposto avente ad oggetto la riformulazione del co. 7 del medesimo articolo, con riduzione in due sole fasce degli importi da rateizzare.

Difatti, rispetto a quanto previsto dal Regolamento attualmente vigente, in quello oggetto della proposta di deliberazione, si è già provveduto allo sfoltimento delle fasce esistenti e ad una loro importante rimodulazione *favor debitoris* che, non solo pone in linea la disciplina regolamentare con il dato normativo ma, addirittura, ne deroga i contorni *in melius* (v. art. 1, co. 796 della l. 160/2020).

Sempre al fine di evitare un'irragionevole dilatazione dei tempi di recupero, si ritiene che non possa trovare accoglimento l'emendamento relativo al co. 4 dell'art. 5 e che debba essere confermata la previsione della decadenza dal beneficio della rateizzazione in caso di mancato pagamento di 2 (due) rate anche non consecutive.

Infine, si ritengono non accoglibili gli emendamenti nn. 2 e 3 relativi alla produzione documentale richiesta alle persone giuridiche di cui ai co. 3 e 4 dell'art. 2. Ciò in quanto, in tal caso, l'Ente sarebbe esposto al rischio di insolvenza da parte delle Società, senza possibilità di rivalsa. D'altronde, la tutela dell'integrità patrimoniale del contribuente non può essere tale da compromettere quella delle casse dell'Ente che dalla riscossione delle entrate trae la principale fonte di finanziamento per i servizi locali erogati.

Al contrario, appare coerente con la *ratio* che ha guidato la stesura della proposta l'emendamento dell'art. 8 e si rende parere favorevole rispetto all'integrazione, per come richiesto.

Distinti saluti.

Villa San Giovanni (RC), 26.03.2021

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi
D.ssa Marina Panella

Firmato digitalmente da: PANELLA MARINA
Data: 26/03/2021 14:32:52

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 50 del 26/03/2021

PARERE SULLA PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALL'APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LE DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI RATEIZZAZIONE, RIMBORSO E COMPENSAZIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI

L'anno 2021, il giorno 26 del mese di marzo, io revisore dei conti del Comune di Villa San Giovanni, Dott. Tommaso Rotella, nominato con deliberazione della G.C. n. 11 del 27.02.2019, presso il proprio studio in Catanzaro, ho preso visione dell'emendamento all'approvazione del nuovo regolamento per le disciplina delle procedure di rateizzazione, rimborso e compensazione dei tributi e delle entrate comunali, presentato in forma scritta dal Consigliere Alessandro Aragona, trasmessa via pec in data 26.03.2021 per l'acquisizione del parere di propria competenza.

Come organo di revisione ho esaminato la proposta di emendamento, che si riassume nelle seguenti richieste, così sintetizzate:

- modifiche al comma 2,3,4 e 7 dell'art. 2 Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione;
- modifiche al comma 4 dell'art. 5 Provvedimento di concessione o diniego;
- inserimento comma 6 art. 8 Compensazione nell'ambito dello stesso tributo o entrata comunale.

Per quanto riguarda la modifica al comma 2 dell'art. 2 del Regolamento in oggetto recante criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione, ovvero la riduzione minima faccio presente che i commi dal n. 796 al n. 802, art. 1, della L. 27/12/2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), disciplinano, in assenza di regolamentazione da parte degli enti, la dilazione del pagamento delle somme dovute.

In particolare, su richiesta del debitore, l'ente concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo le indicazioni come di seguito riportate:

- fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
- da € 100,01 a € 500,00 fino a 4 rate mensili;
- da € 500,01 a € 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
- da € 3.000,01 a € 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
- da € 6.000,01 a € 20.000,00 almeno in n. 36 rate mensili;
- oltre € 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili.

L'ente può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, e infatti ha già ridotto l'importo della minimo da € 100,00 a € 50,00. Un'ulteriore riduzione ad € 25,00, così come proposto nell'emendamento risulterebbe eccessiva.

Per quanto riguarda le modifiche al comma 3 lettera c), ovvero eliminazione della parte relativa alla presentazione per le Società di Capitali del prospetto di calcolo dell'indice di liquidità, che deve

risultare inferiore a 1, sottoscritto da revisori legali dei conti, o da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, o consulenti del lavoro e 4 lettera d) ovvero eliminazione della parte relativa alla presentazione per le Società di Persone del prospetto di calcolo dell'indice di liquidità e dell'indice alfa relativo a un periodo di riferimento chiuso da non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateizzazione, redatto su base: annuale; infrannuale. In tal caso, ai fini della determinazione dell'indice Alfa, occorre indicare se il totale valore ricavi e proventi è stato determinato utilizzando la formula (totale valore ricavi e proventi infrannuale/numero di mesi cui si riferisce tale valore) x 12 sottoscritto da un soggetto abilitato, si fa presente che anche in questo caso il Comune può darsi una regolamentazione propria per la verifica del requisito di comprovata difficoltà. A tal proposito si rileva, che quando gli importi superano un importo rilevante, è necessario comprovare lo stato di difficoltà in base a dei parametri che, essendo di tipo numerico, consentano al Comune di concedere l'agevolazione della rateizzazione in modo piuttosto rapido ed obiettivo.

Per quanto riguarda le modifiche al comma 7, ovvero la ripartizione dell'importo dovuto, fino ad un importo massimo di € 10.000,00 massimo 72 rate, importi superiori a euro 10.000,01 massimo 84 rate, si fa presente che l'ente può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima di almeno 36 rate mensili per debiti di importi superiori a 6.000,01 euro.

Per quanto riguarda le modifiche al comma 4 dell'art. 5 recante il Provvedimento di concessione o diniego, ovvero l'allungamento a 4 rate non consecutive nulla osta alla modifica del pagamento del numero di rate.

Con riferimento all'inserimento del comma 6 nell'art.8, ritengo lo stesso non applicabile, in quanto il rapporto di erroneità di versamento del tributo non dovuto, da parte peraltro di soggetto non titolato al rapporto tributario comunale stesso, può essere regolato esclusivamente mediante richiesta di rimborso da effettuare a mezzo istanza da presentare al Comune - Ufficio Tributi, da parte del soggetto direttamente interessato. Il rapporto tra titolare del tributo e il soggetto autore di versamento tributo errato, può essere regolato esclusivamente tra privati.

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;


Per quanto sopra, il revisore esprime il proprio parere

- negativo per quanto riguarda le modifiche ai comma 2,3 e 4 dell'art. 2 Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione, e l'inserimento del comma 6 art. 8 Compensazione nell'ambito dello stesso tributo o entrata comunale;
- parzialmente favorevole alla modifica del comma 7 dell'art. 2 nella parte in cui la durata massima per debiti superiori a 6,000,00 euro deve essere di 36 rate mensili;
- favorevole per quanto riguarda la modifica al comma 4 dell'art. 5 Provvedimento di concessione o diniego.

Del che, il presente verbale.

IL REVISORE UNICO

Dott. Tommaso Rotella



Deliberazione del Consiglio Comunale

N. *18* /2021

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Mariagiovanna SANTORO
Mariagiovanna Santoro



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Antonino Domenico CAMA
Antonino Domenico Cama

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, numero di registrazione: _____.

Villa San Giovanni li,

Prot. n. _____ del _____

IL RESPONDABILE DELLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e che la stessa è divenuta esecutiva

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs 267/2000 decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

Villa San Giovanni li, *26/09/2021*



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Antonino Domenico CAMA
Antonino Domenico Cama

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Villa San Giovanni Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Antonino Domenico CAMA